



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Direzione Generale

Dirigente: Dott. Aldo URRU



**Modifica Schema di Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri di servizio
dell'Ateneo**

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 240/10 recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 305 del 28.03.2022;
- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 634 del 13.04.2015;
- VISTO lo Schema di Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri di servizio dell'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 446 del 15.01.2013 e s.m.i. e modificato con decreto rettorale del 11 gennaio 2022, n. 28;
- RAVVISATA la necessità di modificare lo Schema di regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizio dell'Ateneo;

DECRETA

ART. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto è emanato lo "Schema di Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizio dell'Ateneo", modificato così come di seguito riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2 - Il Regolamento di cui all'articolo precedente entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore

Prof. Francesco Mola

(sottoscritto digitalmente)



SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO DELL'ATENEO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. È istituito il Centro di Servizio dell'Università degli Studi di Cagliari denominato _____ (di seguito denominato Centro di servizio o Centro).
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Centro di Servizio dell'Università degli Studi di Cagliari denominato _____ nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 – Funzioni

1. Il Centro di servizio è la struttura organizzativa istituita con la finalità di:
promuovere, produrre, erogare e/o gestire servizi _____,
gestire le seguenti strutture _____,
gestire i seguenti laboratori a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo _____,
promuovere le seguenti attività di servizio a favore del territorio _____.
2. Il Centro provvede a _____ (attività specifica).
3. Le modalità di fruizione dei servizi del Centro sono disciplinate da apposito Regolamento proposto dal Consiglio del Centro e trasmesso agli Organi Accademici per i provvedimenti di competenza.
4. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non ha autonomia contabile. La gestione amministrativa contabile del Centro è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I relativi fondi sono imputati ad apposita voce del bilancio dell'Università e gestiti con separata evidenziazione.

Art. 3 - Sede e attrezzature

1. Il Centro ha sede presso i locali _____ e dispone dei beni mobili, attrezzature e macchinari ad esso assegnati e inventariati secondo le regole stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 4 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.

Art. 5 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i docenti di ruolo dell'Ateneo a tempo pieno con comprovata esperienza gestionale.

2. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta. Il Direttore può nominare, tra i membri del Consiglio del Centro, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

3. Le cariche di Direttore e Vice Direttore del Centro sono incompatibili con quella di Senatore e Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. b) dello Statuto. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente comma ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. In caso di dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica del Direttore, il Rettore propone al Senato Accademico, nella prima seduta utile, il nominativo del nuovo Direttore e procede alla sua nomina con decreto rettorale. Nelle more della sostituzione, le funzioni del Direttore sono assunte dal professore decano per ruolo all'interno del Consiglio del Centro.

5. Il Direttore:

- a) ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici, con altri atenei e con istituzioni extra-accademiche;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Centro di cui al successivo art. 6 e cura l'attuazione delle relative delibere;

- c) promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio del Centro e nel rispetto delle politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo e ne informa periodicamente il Rettore;
- d) (abrogato);
- e) si occupa di monitorare l'efficienza del funzionamento del Centro;
- f) vigila sull'osservanza dei regolamenti vigenti nell'ambito delle attività del Centro e sulla coerenza con le politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo;
- g) predispose e presenta per l'approvazione, nella prima seduta del Consiglio successiva al suo insediamento, il piano annuale di sviluppo del Centro e il programma delle attività annuali, pluriennali e ordinarie da condurre presso il Centro, sulla base degli obiettivi e delle strategie individuate dal Consiglio, ai sensi del successivo art. 6, comma 2, lett. a) del presente Regolamento. Il Piano e il Programma, unitamente alla Relazione di utilizzo dei fondi per la realizzazione delle attività in essi contenute, saranno trasmessi al Rettore;
- h) presenta annualmente al Consiglio, per l'approvazione, l'aggiornamento del Piano e del Programma di cui alla precedente lettera g), elaborato anche sulla base dei risultati ottenuti. Il Piano e il Programma aggiornati, unitamente alla Relazione di utilizzo dei fondi per la realizzazione delle attività in essi contenute, saranno trasmessi al Rettore;
- i) si avvale della collaborazione del personale eventualmente assegnato al Centro per le attività di competenza;
- l) predispose e presenta progetti e richieste di finanziamento funzionali allo svolgimento delle attività del Centro, partecipa a progetti finanziati in ragione dei servizi e delle funzioni espletate previo coordinamento con i Dipartimenti e le Direzioni eventualmente coinvolte;
- m) è responsabile della gestione del budget di cui dispone il Centro, sulla base dei criteri generali di utilizzazione definiti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 2;
- n) stipula, nei limiti del budget del Centro, i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio sino all'importo di 40.000 euro, previa verifiche normative gestionali previste per i contratti di lavoro autonomo e l'applicazione delle disposizioni e circolari dell'Ateneo in merito. I contratti di importo superiore a 40.000 euro sono stipulati su delega del Rettore. La selezione e la successiva predisposizione del contratto, per i contratti di lavoro a tempo determinato, restano in capo alla Direzione del personale e Performance;

o) autorizza direttamente, nei limiti del budget assegnato al Centro, i costi fino a € 40.000. I costi di importo superiore sono autorizzati, su proposta del Direttore del Centro, dal Direttore Generale, previa attestazione da parte del dirigente della Direzione Amministrazione e finanza, della coerenza con il budget approvato e del dirigente della Direzione acquisti, appalti e patrimonio circa la regolarità della procedura di acquisto o affidamento del servizio. I costi di importo superiore a 100.000 euro sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

p) svolge ogni altra attività prevista nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

q) coordina il personale assegnato al Centro;

r) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni attivate dal Centro;

s) è consegnatario d'uso dei beni immobili di competenza del Centro e consegnatario dei beni mobili assegnati al Centro, il cui inventario è aggiornato nel rispetto dei principi dell'Inventario Unico di Ateneo.

6. I regolamenti dei Centri possono attribuire al Direttore ulteriori competenze in materia di organizzazione, nei limiti dell'autonomia riconosciuta e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento, nello Statuto e negli altri regolamenti di ateneo.

Art. 6 - Il Consiglio

1. Il Consiglio del Centro è presieduto dal Direttore del Centro ed è costituito:

a) dal Rettore o suo delegato;

b) dal Direttore Generale o suo delegato;

c) da n. 3 docenti rappresentanti le macroaree scientifiche caratterizzanti l'attività del Centro, proposti dal Rettore al Senato Accademico, sentiti i direttori di dipartimento interessati e nominati con decreto rettorale.

In deroga alla numerosità di cui alla precedente lett. c), il numero dei componenti può essere aumentato. La numerosità dei componenti deve essere espressamente indicata nel Regolamento di funzionamento del Centro da sottoporre all'approvazione degli Organi Collegiali centrali.

I componenti di cui alla precedente lett. c) durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

2. Il Consiglio del Centro promuove lo sviluppo e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività del Centro. Esercita ogni atto espressione della autonomia riconosciuta al Centro, anche con rilevanza esterna. Il Consiglio:

- a) definisce gli obiettivi, le strategie e il conseguente programma delle attività e dei servizi del Centro, verifica i risultati conseguiti e i servizi erogati;
- b) promuove lo sviluppo dell'attività del Centro anche attraverso l'adozione di strategie e azioni di comunicazione, in coordinamento con la struttura di Comunicazione e Immagine dell'Ateneo inserita nella Direzione comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali;
- c) formula la proposta di modifica del presente Regolamento, da sottoporre agli Organi Collegiali centrali;
- d) formula la proposta di Regolamento recante le modalità di fruizione dei servizi del Centro, da sottoporre agli Organi Collegiali centrali;
- e) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
- f) approva la stipula di contratti e convenzioni nei limiti delle disponibilità di budget del Centro stesso e secondo quanto previsto nei Regolamenti interni e nelle delibere del Consiglio di Amministrazione sui limiti di spesa, previa verifica della copertura economico-finanziaria e della conformità rispetto ai fini istituzionali del Centro;
- g) autorizza l'acquisto di apparecchiature e servizi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e in quanto necessarie per l'attività del centro;
- h) ove funzionale alla celerità dell'azione amministrativa, può delegare il Direttore allo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere f) e g). Il Direttore relaziona al Consiglio semestralmente in ordine all'esercizio della delega;
- i) approva la proposta di budget, coerentemente col principio del Bilancio unico d'Ateneo, da trasmettere all'Amministrazione Centrale entro i termini fissati con provvedimento del Direttore Generale, al fine di consentire la redazione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;
- j) approva il documento consuntivo contenente le informazioni sull'attività svolta nell'esercizio e sulle risorse impiegate per consentire la redazione del Bilancio unico d'Ateneo di esercizio e della relazione sulla gestione da trasmettere all'Amministrazione centrale;
- l) esercita ogni altra funzione derivante dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Consiglio del Centro è convocato non meno di 2 volte l'anno per gli adempimenti di cui al presente articolo, anche in modalità telematica, su iniziativa del Direttore o a seguito di richiesta del Rettore o di almeno 2 suoi membri. Il Consiglio è altresì convocato tutte le volte in cui si ritiene necessario e opportuno acquisire il parere dell'Organo collegiale per le attività del Centro.

4. Il Consiglio approva, su proposta del Direttore, la Relazione annuale sull'attività svolta dal Centro da inviare al Rettore.

5. Le modalità di convocazione, svolgimento e validità delle sedute del Consiglio si applica il Regolamento di Ateneo per il funzionamento degli organi Collegiali.

Art. 7 – Finanziamento

1. Il Centro ha l'obiettivo di auto-finanziarsi utilizzando risorse e finanziamenti finalizzati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Può avvalersi di contributi e/o conferimenti da parte di enti pubblici e/o privati di beni e servizi di natura coerente con le finalità del Centro Servizi. Le attribuzioni al Centro di risorse e finanziamenti sono attuate nel rispetto del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e delle altre norme vigenti in materia.

2. Al finanziamento del Centro potranno concorrere:

a) finanziamenti derivanti da trasferimenti d'Ateneo;

b) fondi derivanti dal finanziamento di progetti coerenti con la mission del Centro;

c) contributi derivanti da enti pubblici o privati;

d) fondi derivanti dai contributi versati da ricercatori e ricercatrici, che intendono avvalersi delle strutture del Centro, trasferiti da loro progetti.

3. La gestione amministrativo contabile del Centro è disciplinata ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 8 – Disattivazione

1. Il Centro è disattivato su proposta del Rettore con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

2. La disattivazione del Centro può essere proposta dal Consiglio del Centro con propria delibera.

3. In caso di disattivazione, i beni mobili, i macchinari e le attrezzature assegnati al Centro all'atto della sua costituzione e quelli acquisiti successivamente, tornano nella disponibilità dell'Ateneo o delle singole strutture che li hanno eventualmente conferiti.

Art. 9 - Disposizioni generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 10 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.